

Classificazione del documento: Consip Public

ALLEGATO 3 – SCHEMA DI ACCORDO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ il _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Sogei” o la “Committente” o il “Contraente”)

E

la Società **Refinitiv Italy S.p.A.**, con sede legale in Piazza Generale Armando Diaz 2, 20123 Milano, codice fiscale 03771690967, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____), domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “REF” o “Impresa” o “Fornitore”)

PREMESSO CHE

- l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)”;
- l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- in data 16 marzo 2023 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento della procedura di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva della stessa;
- l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse di Sogei S.p.A. (“Committente”), per l’acquisizione di prodotti e servizi di Refinitiv Italy S.p.A., come enucleati nel Contratto Quadro, ricorrendo i presupposti di cui all’ art. 76 comma 2 lett. b), n. 3 del D. Lgs 50/2016;
- l’Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all’imposta di bollo il contrassegno n. _____ per un importo pari a € _____. <(oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale) l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate _____”, ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. _____, per un importo pari a € _____>.
- l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ivi inclusa la garanzia definitiva rilasciata in favore di Consip dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____

_____ = (_____ / _____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto e la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nella Lettera di Invito, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- Refinitiv Italy S.p.A. ha presentato a Sogei S.p.A. la polizza assicurativa rilasciata da _____ ed avente n. _____;
- Successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del Contratto e la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: B1B2300A27;
- le attività oggetto del Contratto non danno origine a rischi di interferenza e, pertanto, i costi della sicurezza per oneri interferenti sono pari a zero;
- con il presente Accordo le Parti recepiscono integralmente gli standard contrattuali della Refinitiv Italy S.p.A. (che di qui innanzi, saranno denominati: Allegato 1 "Contratto Quadro" (di cui è parte integrante l'Allegato GDPR), Allegato 2 "Informazioni", Allegato 3 – "Redistribuzione", salve le modifiche espressamente convenute nel presente Accordo;
- il presente Accordo, unitamente agli Allegati sopra richiamati, come modificati dal presente Accordo nonché l'Allegato 4 "Capitolato tecnico", l'Allegato 5 "Dichiarazione d'Offerta", Allegato 6 - Patto di integrità, Allegato 7 – Security, Allegato 8 – "Ordini" complessivamente costituiscono l'"**Accordo**". In caso di contrasto tra quanto previsto nell'Accordo e quanto previsto negli Allegati ad esso, prevarrà quanto previsto nel presente Accordo. L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- Il rapporto contrattuale fra le Parti non si caratterizza per l'alta intensità di manodopera come definita all'art. 2, comma 1, lettera e) dell'Allegato I.1. del Codice.

Tanto premesso, che costituisce parte integrante dell'Accordo, le Parti (per tali intendendosi congiuntamente Sogei e Refinitiv Italy Spa) procedono alla stipula del presente Accordo e **convengono quanto segue:**

le Parti sono vincolate dall'Allegato 1 "CONTRATTO QUADRO", salve le modifiche di seguito espressamente convenute:

L'epigrafe è modificata come segue:

Le Parti sono vincolate dal Contratto, come definito in premessa. Si precisa che le Parti sottoscriveranno di volta in volta gli Ordini che conterranno le prestazioni e le relative quantità da acquistare, in ragione delle specifiche esigenze di Sogei e nell'ambito del massimale economico stabilito nella clausola 3. La disciplina specifica che sarà contenuta nei singoli Ordini troverà applicazione solo in quanto non confliggente con il Contratto. I termini in maiuscolo utilizzati ma non altrimenti definiti sono indicati alla Clausola 19, come modificata dal presente Accordo.

La Clausola n.1 - DISPOSIZIONI GENERALI - è modificata come segue:

1.1. Le Parti. Entrambe le Parti potranno stipulare Ordini che saranno regolati dal Contratto Quadro.

1.2. Prevalenza. Fermo quanto riportato in premessa, le Parti convengono quanto segue:

- il presente Accordo modifica i seguenti documenti: Allegato 1 "Contratto Quadro", l'Allegato 2 "Informazioni", l'Allegato 3 "Redistribuzione" e, comunque, prevale sui medesimi in caso di conflitto;
- trovano applicazione le clausole, contenute nei predetti Allegati, ancorché non riportate nel presente Accordo, che non vengano espressamente modificate dall'Accordo medesimo;

- le clausole 5.2 (Restrizioni di utilizzo) e 6 (Restrizioni imposte da Fornitori Terzi), come modificate nel presente Accordo, hanno prevalenza su qualsiasi disposizione del Contratto che sia in conflitto con esse.

1.3. Oggetto. Il Contratto ha ad oggetto:

- a. servizi informativi Refinitiv composti da dati ed informazioni economico-finanziari per DT e RGS (perimetro base di cui al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico, TABELLA A);
- b. servizi informativi Refinitiv composti da dati ed informazioni economico-finanziari aggiuntivi per 100 utenti per DT (perimetro opzionale di cui al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico, TABELLA B)

1.4. L'esecuzione del Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, anche:

- a. dal Patto di integrità;
- b. dall'allegato Security;
- c. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa.

1.5. E' designato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, del Codice, il Dott. _____ *<in alternativa>*: Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. _____. L'Impresa ha comunicato alla Committente, prima stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nella persona di _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Accordo.

La Clausola n.2 - DURATA - è modificata come segue:

2.1. Il Contratto ha efficacia dalla data di stipula e resterà valido per 36 mesi decorrenti dalla "Data di avvio dei servizi", data che sarà comunicata da Sogei all'atto della stipula.

2.2. Gli Ordini che le Parti sottoscriveranno produrranno effetti per il periodo in essi indicato, fermo restando che la durata di ciascun ordine non potrà mai superare la durata del Contratto, come sopra stabilita. Le Parti convengono che non sarà possibile nessuna forma di rinnovo tacito né del Contratto né degli Ordini.

2.3. La Committente si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del presente Contratto di imporre, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "5" (Dichiarazione di Offerta).

2.4. Salvo quanto previsto negli allegati al presente Accordo, nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

2.5. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 120 comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

2.6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120, d.lgs. 36/2023.

La Clausola n.3 – CORRISPETTIVI - è modificata come segue:

3.1. Pagamento dei corrispettivi per servizi informativi Refinitiv composti da dati ed informazioni economico-finanziari per DT e RGS (perimetro base di cui al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico, TABELLA A). REF fatturerà i Corrispettivi per i servizi informativi ("Informazioni") su base trimestrale posticipata, successivamente allo svolgimento con esito positivo della verifica di conformità, come previsto all'art. 116, comma 2 del Codice e degli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati, che Sogei si impegna a concludere entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del trimestre di riferimento. La Contraente pagherà i Corrispettivi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, senza compensazioni, contro pretese o deduzioni, fatto comunque salvo l'esito positivo della verifica di conformità. I Corrispettivi maturano dal primo giorno del mese successivo alla data in cui il Servizio in questione è reso disponibile da REF fino alla fine del mese nel quale ha effetto la cessazione del Servizio. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

3.2. Pagamento dei corrispettivi per servizi informativi Refinitiv composti da dati ed informazioni economico-finanziari per DT (perimetro opzionale di cui al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico, TABELLA B). REF fatturerà i Corrispettivi per i servizi informativi ("Informazioni") su base trimestrale posticipata, successivamente allo svolgimento con esito positivo della verifica di conformità, come previsto all'art. 116, comma 2 del Codice e degli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati, che Sogei si impegna a concludere entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del trimestre di riferimento. La Contraente pagherà i Corrispettivi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, senza compensazioni, contro pretese o deduzioni, fatto comunque salvo l'esito positivo della verifica di conformità. I Corrispettivi maturano dal primo giorno del mese successivo alla data in cui il Servizio in questione è reso disponibile da REF fino alla fine del mese nel quale ha effetto la cessazione del Servizio. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

3.3. Modifiche dei Canoni. REF potrà aumentare o modificare la base di calcolo dei Corrispettivi con decorrenza a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, dandone preavviso alla Contraente entro il 1° ottobre dell'anno precedente. Se REF aumenta i Corrispettivi in misura superiore all'indice ISTAT (indice FOI) la Contraente potrà recedere dal Contratto limitatamente al Servizio interessato dall'aumento o dalla modifica dandone preavviso a REF entro il 15 novembre dell'anno precedente. Qualora l'aumento intervenga prima che sia decorso un anno di efficacia del Contratto, le Parti applicheranno l'indice ISTAT con riferimento al mese corrispondente dell'anno precedente. La cessazione di tale Servizio ha decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente, o da una data successiva specificata dalla Contraente nella sua comunicazione di recesso (ma in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui diventa efficace tale aumento o modifica). I Corrispettivi potranno essere pagati con i relativi aumenti o modifiche durante qualsiasi periodo in cui REF fornisce il Servizio successivamente al 1° gennaio.

3.4. Modifiche dei Corrispettivi Accessori. Il punto viene modificato come segue.

REF potrà aumentare di volta in volta i Corrispettivi Accessori. I Corrispettivi Accessori per le reti e le strutture di comunicazione potranno essere soggetti ad aumenti a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, dandone preavviso alla Contraente entro e non oltre il 1° ottobre dell'anno precedente. Qualora l'aumento intervenga prima che sia decorso un anno di efficacia del Contratto, le Parti applicheranno l'indice ISTAT con riferimento al mese corrispondente dell'anno precedente. REF si impegna a dare alla Contraente preavviso di qualsiasi eventuale aumento dei Corrispettivi Accessori, ma potrebbe non essere in grado di farlo, se REF stessa non riceve un sufficiente preavviso a tal fine da terzi. Se REF aumenta i suddetti Corrispettivi accessori in misura superiore all'indice ISTAT (indice FOI) la Contraente potrà recedere dal Contratto limitatamente al servizio interessato dal corrispettivo accessorio aumentato o dalla modifica dandone preavviso a REF entro il 15 novembre dell'anno precedente. La cessazione di tale Servizio ha decorrenza dal 31 dicembre dell'anno

precedente, o da una data successiva specificata dalla Contraente nella sua comunicazione di recesso (ma in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui diventa efficace tale aumento o modifica). I Corrispettivi potranno essere pagati con i relativi aumenti o modifiche durante qualsiasi periodo in cui REF fornisce il Servizio successivamente al 1° gennaio.

3.6. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, per tutti i servizi (perimetro base e perimetro opzionale) oggetto del presente Contratto, è pari a € _____,00 (euro _____/00), IVA esclusa, così suddiviso:

- a) corrispettivo contrattuale per la fornitura dei servizi, di cui alla clausola 1, punto 1.3 lett. a) (perimetro base), pari a € _____ = (_____ / ____);
- b) corrispettivo contrattuale per la fornitura dei servizi, di cui alla clausola 1, punto 1.3 lett. b) (perimetro opzionale), pari a € _____ = (_____ / ____);

Per il corrispettivo dei singoli servizi si rinvia alla Dichiarazione d'Offerta, nonché alle specifiche clausole riportate nel seguito. Si precisa che la fornitura sarà regolata sulla base di ORDINATIVI ANNUALI che andranno progressivamente ad erodere il massimale suddetto. Successivamente alla stipula, verrà emesso il PRIMO ORDINATIVO, destinato a coprire i primi 12 mesi di fornitura e l'importo corrispondente è da intendersi come il quantitativo globale minimo garantito a REF.

3.7. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3.8. Le tariffe e tutti i canoni e corrispettivi, sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, ferme restando le ipotesi di variazione del prezzo previste dal presente Contratto.

3.9. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023 e della clausola 3.3 del Contratto Quadro, come modificato dal presente Accordo.

3.10. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

La Clausola n.4 – ESECUZIONE E CONFORMITA' - è modificata come segue:

4.1 Obblighi delle Parti. REF fornirà i Servizi alla Contraente con diligenza e competenza e si impegnerà ad adottare ogni opportuna cautela affinché i Servizi, prima di essere resi alla Contraente, e i prodotti software ed i programmi utilizzati nell'ambito del presente Contratto, siano esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. REF fornirà e la Contraente utilizzerà i Servizi conformemente (a) alle specifiche operative per il funzionamento o l'accesso al Servizio e (b) alle leggi e ai regolamenti applicabili. Se alla Contraente è concesso di fornire a terzi autorizzati l'accesso a una parte qualsiasi dei Servizi, la Contraente dovrà garantire che tali soggetti rispettino tutte le disposizioni del Contratto applicabili alla Contraente come se fossero a lei direttamente applicabili.

4.2 Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione del servizio", per ciascuna prestazione oggetto del contratto.

4.3 Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

4.4 In caso di inadempimento di REF alle obbligazioni di cui al precedente comma 4.1, ferma restando la facoltà della Sogei di risolvere il presente Contratto, REF è obbligata al risarcimento del danno nei limiti di cui alle Clausole n. 15 e 16 del Contratto Quadro, come di seguito modificate.

4.5 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

4.6 Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o la penale eventualmente prevista in funzione dei livelli di servizio applicabili ai casi riscontrati.

4.7 Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.

4.8 Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

4.9 In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'allegato II.14 del Codice.

4.10. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

4.11. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

La Clausola n.5 – PERMESSI E RESTRIZIONI DI UTILIZZO - è modificata come segue.

5.1. Utilizzo. REF permette alla Contraente di utilizzare i Servizi nell'ambito dell'uso stabilito nel Contratto e negli Ordini.

La Clausola n.6 – RESTRIZIONI IMPOSTE DA FORNITORI TERZI - è modificata come segue:

6.1. Restrizioni imposte da fornitori Terzi. I Fornitori Terzi possono imporre restrizioni aggiuntive all'utilizzo delle proprie Informazioni, delle proprie Dotazioni o dei propri servizi, e possono modificarli di volta in volta. Tali restrizioni possono includere il divieto di certi tipi di utilizzo o la richiesta alla Contraente di segnalare il proprio utilizzo al Fornitore Terzo in questione, ottenerne il consenso, oppure pagare canoni aggiuntivi tramite REF o direttamente a tale Fornitore Terzo. La Contraente può visualizzare le restrizioni che i Fornitori Terzi hanno comunicato a REF su www.refinitiv.com/en/policies/third-party-provider-terms (il "Sito contenente le condizioni di terzi") o in alternativa, in alcuni casi, all'interno del Servizio in questione. REF compirà ogni ragionevole sforzo dal punto di vista commerciale per garantire che il Sito contenente le condizioni di terzi o il Servizio (a seconda dei casi) siano mantenuti aggiornati con le ultime politiche di ciascun Fornitore Terzo rilevante. Le modifiche al Sito dei termini di terzi saranno pubblicate sul Portale clienti su base trimestrale; REF si impegnerà a fornire alla Contraente un avviso di 30 giorni prima dell'entrata in vigore di qualsiasi modifica, ma potrebbe non essere in grado di farlo se REF stessa non riceve un sufficiente preavviso a tal fine da terzi. Tali restrizioni sono vincolanti per la Contraente allo stesso modo di ogni altra disposizione del presente Contratto solo dal momento in cui REF ne abbia consentita la conoscenza.

6.2. Ottemperanza alle disposizioni di Fornitori Terzi. I Fornitori Terzi, in caso di violazione delle restrizioni di cui al punto precedente, hanno il diritto di richiedere che REF limiti, sospenda o interrompa l'accesso della Contraente alle Informazioni, alle Dotazioni o ai servizi di tali Fornitori Terzi. Se REF intraprende tali azioni: (a) compirà ogni ragionevole sforzo per darne preavviso alla Contraente e (b) non sarà responsabile di eventuali danni collegati sostenuti dalla Contraente, successivamente alla comunicazione del preavviso, nella misura in cui REF fosse in grado di fornire tale preavviso.

6.3. Segnalazioni a Fornitori Terzi. REF potrà segnalare ai Fornitori Terzi i dettagli dell'utilizzo da parte della Contraente delle Informazioni, delle Dotazioni o dei servizi di tali Fornitori Terzi, che sia svolto in violazione del presente Contratto, previa contestazione alla Contraente.

La Clausola n.11 - CESSAZIONE E CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE - è modificata come segue:

11.1 Fattori esterni. REF potrà, dandone preavviso ("Preavviso di REF"), cessare un Servizio in tutto o in parte, oppure modificarlo o modificare le condizioni a cui è fornito, se il Servizio, in tutto o in parte: (a) dipende da un accordo o contratto tra REF e un suo Affiliato o una terza parte, e tale accordo o contratto con la terza parte, o le dotazioni della terza parte, o altri input vengono modificati o cessati; (b) diventa illegale o contrario a qualsiasi legge, regolamento, linea guida o richiesta di autorità di regolamentazione; oppure (c) diventa soggetto a una denuncia effettiva o potenziale di violazione dei diritti di terzi. REF si impegnerà a dare alla Contraente ragionevole preavviso di tale cessazione o modifica, ma potrebbe non essere in grado di farlo se l'evento esterno è sotto il controllo di terzi. La data di efficacia della cessazione o modifica come indicato nel preavviso – o comunque nella comunicazione - di REF è la "Data di Modifica". Se una cessazione o modifica parziale in conformità alla presente clausola 11.1 cambia in modo sostanziale o pregiudizievole la natura dei diritti concessi nel Servizio, la Contraente potrà disdire il Servizio in questione dandone preavviso a REF entro e non oltre 30 giorni dopo la data del Preavviso di REF. In tal caso, il Servizio sarà cessato a partire dalla Data di Modifica.

11.2 Obsolescenza. REF potrà rendere obsoleti: (a) una versione precedente di un Servizio, con preavviso di almeno sei mesi successivamente alla disponibilità generale di un Aggiornamento o Upgrade (sia esso designato con lo stesso nome di Servizio o con uno diverso), e (b) qualsiasi Servizio nel complesso, con preavviso di almeno sei mesi. REF non avrà alcun obbligo di fornire o supportare Servizi obsoleti o versioni obsolete dei Servizi al termine di tali periodi di preavviso. Nel caso di obsolescenza di una versione come descritto al punto (a), il periodo di durata del Servizio in questione continuerà, salvo che la nuova versione sia soggetta a Corrispettivi aggiuntivi, nel qual caso la Contraente potrà recedere dal Servizio dandone preavviso a REF entro 30 giorni dalla data del Preavviso di REF. Nel caso di obsolescenza di un Servizio come descritto in (b), il Servizio cesserà (eccetto nella misura in cui REF abbia concesso alla Contraente un diritto perpetuo ad usare il Software). Resta comunque fermo quanto previsto in proposito nell'Allegato Software clausola 8.2.

11.3. Sospensione. REF potrà, su preavviso, sospendere un Servizio in tutto o in parte e i diritti della Contraente in relazione a tale Servizio, se: (a) REF ha diritto a cessare il Servizio in conformità alla Clausola n. 11.4 (Risoluzione per inadempimento), o alla Clausola n. 11.5 (Risoluzione per insolvenza); (b) REF è obbligata a farlo da un Fornitore Terzo che ha subito una violazione del Contratto; oppure (c) REF è obbligata a farlo da leggi o regolamenti o su richiesta di un ente regolatore. Tale sospensione potrà continuare fino a che la condizione è cessata. La Contraente è tenuta a continuare a pagare i Corrispettivi durante qualsiasi periodo di sospensione parziale, consentito dalla presente Clausola, limitatamente alla parte di servizi di cui continua a fruire.

11.4 Risoluzione per inadempimento. Ferme restando le ulteriori cause di risoluzione, ciascuna delle Parti potrà risolvere il Contratto, con preavviso, se l'altra Parte ha commesso un grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dal Contratto stesso e tale violazione (a) resta senza rimedio per 30 giorni successivi alla data in cui la parte inadempiente riceve una comunicazione dall'altra parte che descrive la violazione e richiede di rimediare, oppure b) non è rimediabile. Tuttavia, se una violazione sostanziale riguarda esclusivamente uno o più Servizi (ma non tutti i Servizi), la parte adempiente potrà risolvere il Contratto limitatamente a tale/i servizi.

11.5. Il punto è eliminato.

11.6. Provvedimenti ingiuntivi. Niente di quanto contenuto nel presente Contratto impedisce a REF o alla Contraente di ricorrere a un provvedimento d'urgenza o a rimedi simili presso un tribunale di giurisdizione italiana per impedire o limitare violazioni del Contratto.

11.7. Rimborsi. Il punto è eliminato.

11.10. Ulteriori cause di risoluzione. Si conviene che la Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120, D.lgs. 36/2023;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120 comma 2 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023;
- d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 d.lgs. n. 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- e) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo art. 98, comma 4, lett. a) d.lgs. n. 36/2023;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell' art. "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Durata", "Penali", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Riservatezza", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", *<eventuale: "Subappalto">*, "Obblighi relativi al Codice Etico e al Piano di prevenzione della corruzione"; "Personale impiegato e inadempienze contributive e retributive", "Cauzione", "Esecuzione e conformità", "Protezione dei dati", "Clausola Best Customer, "Servizio di supporto specialistico a chiamata", "Proprietà intellettuale";
- l) nei casi di applicazione del Patto di integrità;
- m) nei casi di applicazione dell'Allegato Security.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

11.11. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Dlgs n. 36/2023 s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

11.12 Sogei può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322,

322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p. ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e 2) del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"¹ che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), Sogei eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

11.13. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

11.14. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

11.15. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

11.16. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D. Lgs. 36/2023.

11.17. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

11.18. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.

11.19. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

La Clausola n.12 – RISERVATEZZA – è modificata come segue:

12.3. Efficacia degli obblighi nel tempo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati dalle Parti anche in caso di cessazione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

12.4. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

12.5. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

12.6. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

La Clausola n.13 – PROTEZIONE DEI DATI è modificata come segue:

13.5 Requisiti di Leggi Locali. Se in relazione al trattamento di Informazioni di Identificazione Personale al Contraente o a REF è richiesto esplicitamente dalla Normativa sulla Protezione dei Dati Personali di includere specifici termini attinenti alla privacy dei dati nel suo contratto scritto con l'altra parte, gli ulteriori termini sulla privacy dei dati saranno comunicati al Contraente da REF di volta in volta. Le parti riconoscono e accettano che, alla presente clausola 13, si aggiungono le ulteriori condizioni sulla privacy contenute nell'Allegato GDPR (allegato al presente Accordo) e che qualsiasi riferimento alla presente clausola deve essere interpretato in modo tale da includere tali termini aggiuntivi sulla privacy dei dati.

13.6 Nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto, in materia di privacy, imputabili a REF, la stessa sarà responsabile del danno cagionato, ai sensi dell'art.16 dell'Accordo come modificata dal presente Contratto, salva la facoltà di risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva.

13.7. Si precisa che, ai sensi del punto 1.5 dell'Allegato GDPR, REF assume il ruolo di Titolare del trattamento delle informazioni per i servizi "Eikon" ed "Eikon Messenger"; si precisa che, per consentire la concreta operatività della previsione di cui al punto 1.5 lett.a). dell'Allegato GDPR, REF ha l'obbligo di redigere un'informativa privacy per ciascuno dei servizi resi disponibili al MEF, il quale, a sua volta, porrà in essere misure ragionevoli per portarla all'attenzione di tutte le persone a cui mette a disposizione i servizi.

13.8 Le Parti concordano che ai fini del presente Contratto non si applicherà il punto 1.6 dell'Allegato GDPR, relativo a situazioni di responsabilità solidale. Qualora in futuro il Contraente desideri ordinare un servizio che richieda l'applicazione del punto 1.6, le Parti concorderanno e formalizzeranno per iscritto la rinnovata efficacia del punto 1.6.

13.9. Si rinvia a quanto previsto nel Capitolato tecnico per quanto concerne il trasferimento di dati personali Extra UE.

La Clausola n.14 - CONTROLLI - è modificata come segue:

14.2. Corrispettivi e spese. Il punto è eliminato.

La Clausola n.15 - ESCLUSIONI - è modificata come segue:

15.1. Esclusione generale di responsabilità. Sono escluse tutte le garanzie, le condizioni e altri termini previsti dalla legge, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, garanzie o altri termini riguardanti la commerciabilità, la qualità soddisfacente e l'idoneità per uno scopo particolare. A meno che non sia esplicitamente previsto altrimenti, i Servizi vengono erogati 'come sono', senza alcuna garanzia di qualsivoglia natura. REF non garantisce che i Servizi (ivi compresi informazioni o materiali forniti a REF dai quali dipende in tutto o in parte un Servizio) siano forniti senza interruzioni, ritardi, omissioni o errori ("Difetti"), o che tutti i Difetti vengano corretti, fatta salva la correttezza del puntamento del

dato e la disponibilità del collegamento. Restano salve le garanzie previste per i prodotti software e per i servizi professionali.

La Clausola n.16 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ - è modificata come segue:

16.1. Responsabilità illimitata. I limiti di responsabilità di cui alla Clausola 16.2 (Limite massimo di responsabilità) non si applicano a: (a) frode, rappresentazioni distorte, comportamento doloso o condotta di una parte che dimostri una palese noncuranza per i diritti di altri; (b) negligenza che provochi decesso o danni alla persona; (c) obblighi di indennizzo, eccetto quanto descritto nella Clausola n. 17.2 (Limitazioni di terzi); (d) violazione da parte di REF dei Diritti di Proprietà Intellettuale fatti valere da terzi nei confronti della Contraente. Niente di quanto contenuto nel presente Contratto limita le responsabilità che non possono essere limitate per legge.

16.1 bis Responsabilità e corrispettivi. Resta inteso che qualora i controlli di cui all'art. 14 (Controlli) rivelino che la Contraente abbia violato il Contratto, la Contraente dovrà pagare (a) tutti i corrispettivi non interamente pagati con riferimento a qualsiasi periodo di inadempimento, e (b) i costi relativi allo svolgimento dell'Audit stesso, eccetto il caso in cui l'ammontare dei corrispettivi dovuti ma non pagati risulti inferiore rispetto al 5% dei corrispettivi dovuti per i servizi di riferimento, ed in ogni caso qualora tali costi siano imposti a REF da un Fornitore Terzo.

16.2. Limite massimo di responsabilità. La responsabilità complessiva di ciascuna Parte nei confronti dell'altra in ogni anno solare per i Danni (per effetto di obblighi contrattuali, illeciti o altro) in relazione ad ogni Servizio ordinato in conformità al presente Contratto non eccederà i Corrispettivi complessivi pagati o pagabili dalla Contraente a REF ai sensi del Contratto e riferiti alle 12 mensilità contrattuali, rispetto alle quali l'episodio ha avuto luogo. I suddetti limiti di responsabilità non si applicano alla Contraente nel caso di corrispettivi da esso dovuti in forza del Contratto.

16.3. Esclusioni. Nessuna delle Parti sarà responsabile per: (a) Danni indiretti, incidentali, punitivi, speciali o consequenziali derivanti da o in relazione al Contratto; (b) perdita di dati (fatta eccezione per la responsabilità di REF di ripristinare i dati dai backup disponibili); oppure (c) perdita di profitti (eccetto per quanto riguarda i Corrispettivi); persino nei casi in cui tali Danni o perdite indicate nei punti da (a) a (c) avrebbero potuto essere previsti o impediti.

16.4. Cause di forza maggiore. Nessuna delle Parti sarà responsabile per Danni o incapacità di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto se dovuti a circostanze di forza maggiore. Se tali circostanze provocano carenze sostanziali nei Servizi e continuano per più di 30 giorni, ciascuna delle Parti potrà cessare i Servizi interessati dandone comunicazione all'altra Parte non appena possibile.

La Clausola n. 17 - INDENNIZZO - è modificata come segue:

17.1. Indennizzo da parte di REF. REF terrà integralmente indenne la Contraente dai Danni da questo sostenuti come conseguenza di rivendicazioni di terzi che sostengano che i Servizi abbiano leso i loro Diritti di Proprietà Intellettuale nelle sedi in cui REF ha concesso alla Contraente di utilizzare i Servizi, fatte salve le ipotesi in cui i Danni derivino da: (a) la combinazione del Servizio in tutto o in parte con altri prodotti o tecnologie non forniti da REF; (b) modifiche del Servizio, in tutto o in parte, diverse da quelle apportate da REF o dai suoi collaboratori; (c) uso di una versione del Servizio dopo che REF ha comunicato alla Contraente il requisito di utilizzare una versione successiva coerente con i diritti di terzi; oppure (d) violazione del Contratto da parte della Contraente tale da violare i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi. Tale obbligo di indennizzo si estenderà agli Affiliati della Contraente ai quali la Contraente abbia reso disponibili i Servizi in conformità alle previsioni del Contratto.

17.3. Opzioni di rimedio di REF. REF, fermo quanto previsto al punto 17.1, rimedierà a violazioni presunte o possibili di Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi nei seguenti modi: (a) assicurandosi il diritto per la Contraente di continuare a usare il Servizio in conformità al presente Contratto; (b) sostituendo le Informazioni e/o le Dotazioni in questione con informazioni e dotazioni sostitutive che non alterino la natura fondamentale del Servizio in questione; oppure (c) intraprendendo le azioni indicate nella Clausola 11.1 (Fattori esterni).

17.4. Indennizzo da parte della Contraente. La Contraente terrà indenne REF e i suoi Affiliati da Danni da essi subiti in conseguenza di una rivendicazione di terzi (a) qualora si accerti che l'utilizzo delle Dotazioni della Contraente abbia violato Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi; (b) qualora la Contraente (ovvero suoi Affiliati, suoi collaboratori esterni o altri terzi allo stesso Contraente riconducibili) abbia utilizzato i Servizi, incluse comunicazioni e reti, in violazione del Contratto; oppure (c) presentata da persone che accedono a qualsiasi parte del Servizio tramite la Contraente (fatti salvi gli obblighi di indennizzo da parte di REF ai sensi della clausola 17.1 (Indennizzo da parte di REF)).

17.5. Trattamento delle rivendicazioni. Il punto è eliminato.

La Clausola 18 - VARIE - è modificata come segue:

18.1. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni ai sensi del Contratto devono essere per iscritto e inviate tramite email, PEC, posta raccomandata, corriere o fax, oppure consegnate di persona all'indirizzo indicato sull'ultimo Ordine stipulato dalle parti (o eventualmente ad altro indirizzo comunicato più di recente all'altra parte). Tuttavia, REF potrà inviare comunicazioni tecniche od operative, o notifiche di restrizioni di Fornitori Terzi, tramite pubblicazione sul Portale clienti o all'interno dei Servizi stessi. Le notifiche di violazioni del Contratto dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC o raccomandata A/R, così come eventuali comunicazioni che riguardino eventuali violazioni di diritti di terzi o modifiche dei servizi a tali violazioni connesse, dovranno comunque essere inviate tramite PEC o raccomandata A/R.

18.2. Legge applicabile e giurisdizione competente (foro esclusivo). Il Contratto e ogni eventuale controversia o rivendicazione da esso derivante o in relazione ad esso saranno governati e interpretati in conformità con le leggi della Repubblica Italiana ed in particolare dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; dal Codice Etico, dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente consultabile sul sito internet www.sogei.it; dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004; dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, per le sole disposizioni ancora vigenti; dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.; dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81; dal Patto di integrità; dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016; dalla L. n. 120/2020 ove applicabile. Ciascuna delle Parti acconsente a che tutte le controversie o rivendicazioni derivanti da o in relazione al Contratto siano soggette alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.

18.3. Cessione. E' fatto divieto a REF di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, nu. 2, lettera d) del d. lgs. n. 36/2023.

L'Impresa può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte di REF degli obblighi di cui al presente punto, Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Sogei non potrà cedere o trasferire alcun diritto od obbligo derivante dal Contratto/Accordo senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, salvo l'intervento di disposizioni normative vincolanti.

18.4. Diritti di terzi: Le clausole 4.1 (Obblighi delle Parti), 5 (Permessi e restrizioni di utilizzo), 6 (Restrizioni di Fornitori Terzi), 7 (Proprietà Intellettuale e Feedback), 11.8 (Eliminazione o restituzione di informazioni e Dotazioni), 12 (Riservatezza), 14 (Controlli, nei limiti di seguito indicati), 15 (Esclusioni), 16 (Limitazioni di responsabilità), 17.4

(Indennizzo da parte della Contraente), e 17.5 (Trattamento delle rivendicazioni) sono a beneficio dei Fornitori Terzi e degli Affiliati di REF nella stessa misura in cui sarebbero a beneficio di REF. Le limitazioni ed esclusioni indicate nella clausola 16 (Limitazioni di responsabilità) si applicheranno a tutti i destinatari di tali rivendicazioni, così che la responsabilità totale non ecceda quella applicabile a un singolo destinatario di una rivendicazione. La clausola 14 troverà applicazione a beneficio dei Fornitori Terzi e degli Affiliati di REF, ma in ogni caso solo ed esclusivamente per il tramite e su iniziativa di REF, i Fornitori terzi e gli Affiliati di REF potranno esercitare i diritti ed effettuare i controlli.

La Clausola 19 – DEFINIZIONE E INTERPRETAZIONE – è modificata come segue:

Il termine “Canone”: l’importo dovuto dalla Contraente a REF per i Servizi e prestazioni indicati nei relativi Ordini.

Il termine “Contraente” indica la Sogei S.p.A.

Il termine “Contratto” si intende modificato come segue: il presente Accordo, l’Allegato 1 “Contratto Quadro”, l’Allegato 2 “Informazioni”, l’Allegato 3 “Redistribuzione”, l’Allegato 4 - Capitolato Tecnico” e l’Allegato 5 (Dichiarazione di Offerta), Allegato 6- Patto di integrità, Allegato 7 – Security, Allegato 8 – Ordini, tutti come modificati dal presente Accordo. Resta inteso che le Dichiarazioni di Accesso e gli Ordini sono vincolanti esattamente come qualsiasi altro termine o condizione contrattuale.

Il termine “Contratto Quadro” si intende riferito all’Allegato 1, come modificato dal presente Accordo.

Il termine “Corrispettivi Accessori” si intende modificato come segue:

Corrispettivi Accessori – quei costi che sono indicati sull’Ordine o sui relativi allegati come Corrispettivi Accessori, o che sono indicati nel Contratto come corrispettivi aggiuntivi ai Canoni, inclusi: (a) corrispettivi per certi articoli di supporto come quelli descritti nella Clausola 9.3 (Eccezioni al supporto); (b) corrispettivi per reti e strutture di comunicazione usate per fornire i Servizi; e (c) corrispettivi per informazioni, materiali e altri servizi forniti da terzi (quali borse mercati o altri fornitori di informazioni).

Il termine “REF” – Refinitiv S.p.A.

Il termine “Sogei” – Sogei S.p.A. - Società Generale d’Informatica.

Il termine Committente - Sogei S.p.A..

Il termine Amministrazione indica il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che è proprietario dell’intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, per disposizione legislativa o amministrativa, (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica;

Tutte le altre clausole e definizioni rimangono invariate.

Le Parti sono vincolate dall’Allegato “GDPR”, salve le modifiche espressamente convenute, nel precedente art.13.

Le Parti firmatarie del presente Accordo convengono, altresì, le seguenti clausole aggiuntive al Contratto Quadro.

Clausola n.20 – PERSONALE IMPIEGATO E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

20.1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelle in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi di riferimento o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2017/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e

previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

20.2 Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo.

20.3. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente e dell'Amministrazione.

20.4. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 D.lgs. 36/2023 in caso di ottenimento da parte di Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso <ove applicabile il subappaltatore ed il cottimista>), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Clausola n.21 - FATTURAZIONE

21.1. Restano ferme le previsioni di cui alle clausole 3 e 4 del Contratto Quadro, come modificate dal presente Accordo.

21.2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine dell'Accordo presente; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

21.3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

21.4. Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

21.4. bis. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

21.4. ter. Si precisa che le fatture dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a verbale positivo di verifica di conformità;

21.5. REF prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) B1B2300A27, nonché il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali REF si impegna ad attenersi.

21.6. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto

dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subcontraenti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi". In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

21.7. Il pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, come previsto nel D.Lgs 231/2002 e s.m.i. e nel rispetto della precedente clausola 3.

21.8. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 06 50258412 ovvero alla e-mail: areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di REF o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

21.9. La Società, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della citata l. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

21.10. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

21.11. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione dei servizi devono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:

- a. le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
- b. l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del richiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.

21.12. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

21.13. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute

fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

Clausola n.22 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

22.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, REF si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

22.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

22.3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita Clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

22.4. Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

22.5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà inserita l'ipotesi di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

22.6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, REF si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, d.lgs. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

22.7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

22.8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

22.9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti a REF mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i di REF medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Clausola n. 23 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

23.1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

23.2. Laddove la registrazione sia operata dalla amministrazione contraente, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla amministrazione contraente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

23.3. Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo, prodotto dal Fornitore, sia errato o incompleto, Sogei è esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. La Sogei si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del fornitore dell'imposta di bollo.

23.4. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

23.5. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

Clausola n.24 - CAUZIONE

24.1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante _____ emessa da _____. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.

24.2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ;
- b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

24.3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

24.4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

24.5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

24.6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

24.7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.

24.8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

24.9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

24.10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Clausola n. 25 – Danni e responsabilità civile

25.1. REF assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto di REF stesso quanto della Sogei e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Clausola n. 26 - PENALI

26.1 Il Fornitore prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell'art. Personale impiegato e inadempienze contributive e retributive, la Committente applicherà la penale una tantum pari al 1 per mille (un per mille) dell'importo complessivo contrattuale.

26.2 Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel precedente comma, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

26.3 Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

26.4 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse sostenere, anche per causali diverse da quelle di cui alla presente Clausola, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa; restano ferme le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui al presente Contratto.

26.7 La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla presente Clausola, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla Clausola n. 24, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

26.8 Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva non superabile pari al 10% del corrispettivo complessivo di cui alla clausola 3, Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni, ferme restando le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui al presente Contratto.

Clausola n. 27 – SUBAPPALTO

27.1. <eventuale> Considerato che all'atto dell'offerta l'Impresa non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto>

27.1. <eventuale> Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

27.2. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

27.3. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui all'art. 119 del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Clausola n. 28 – TRASPARENZA DEI PREZZI

28.1. REF espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

28.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero REF non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

28.3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

Clausola n. 29 – RECESSO

29.1 Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di giusta causa e reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

29.2 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Dlg 36/2023;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo/Contratto.

29.3. La Committente, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Dlgs 36/2023, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, determinato ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

29.4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

29.5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

29.6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Clausola n. 30 – SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

30.1. REF prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Sogei, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Sogei stessa nel presente Contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.

30.2 REF si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori che siano obbligatorie per legge.

Clausola n. 31 – OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:

31.1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione.

31.2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.

31.3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.

L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche

in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

31.4. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.

31.5. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

31.6. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.

31.7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

CLAUSOLA N. 32 CLAUSOLA BEST CUSTOMER

32.1. REF dichiara di aver applicato al Contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela, a parità di condizioni contrattuali rispetto ad altri clienti; in caso Sogei avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'impresa il risarcimento dei danni subiti nei limiti di cui agli artt. 15 e 16 nonché di esercitare la risoluzione del Contratto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

CLAUSOLA N. 33 ORDINI

34.1 In ogni Ordine sottoscritto tra le parti:

- la frase "I Canoni dei Servizi, nessuno escluso, devono intendersi al netto di tasse, costi di abbonamento di terzi, commissioni di cambio, costi e dazi" deve intendersi sostituita come segue: "I Canoni dei Servizi, nessuno escluso, devono intendersi al netto di tasse";
- la frase "Entrambe le parti acconsentono alla giurisdizione non esclusiva del Foro di Milano" deve intendersi sostituito come segue "Entrambe le parti acconsentono alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma".

CLAUSOLA 34 – INCOMPATIBILITÀ

34.1 Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

34.2 Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

CLAUSOLA 35 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E FORO ESCLUSIVO

35.1. Per il presente contratto trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").

35.2. La Committente deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi dell'art. 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.

35.3 Il numero dei membri del CCT è 3.

35.4 La Committente concorderà con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le parti.

35.6 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Le Parti sono vincolate dall'Allegato 2 "INFORMAZIONI", salve le modifiche di seguito espressamente convenute:

La Premessa - è modificata come segue:

Le Parti sono vincolate dal presente Allegato "Informazioni", come modificato con l'Accordo.

La Clausola 9 - DICHIARAZIONI DI ACCESSO – è modificata come segue:

9.1 La Contraente dovrà completare le Dichiarazioni di Accesso nel caso in cui la Contraente controlli o sia tenuto a fornire accesso a un Servizio ai suoi Utenti o clienti finali o il loro utilizzo dello stesso. REF comunicherà alla Contraente quando e in quale formato inviare tali Dichiarazioni di Accesso a REF. La Contraente dovrà assicurarsi di completare accurate Dichiarazioni di Accesso e di mantenere sistemi e procedure efficaci di controllo interno per stabilire e verificare le informazioni contenute in ogni Dichiarazione di Accesso. La Contraente deve fornire a REF dettagli scritti su tali sistemi e procedure su richiesta di REF. REF potrà richiedere alla Contraente di condurre controlli sull'utilizzo e di comunicarne i risultati a REF. Le Dichiarazioni di Accesso sono usate per determinare i Corrispettivi dovuti; tuttavia, REF e i suoi Fornitori Terzi si riservano il diritto di applicare corrispettivi aggiuntivi laddove le Dichiarazioni di Accesso contengano degli errori, accertati mediante una procedura di verifica in contraddittorio tra le parti.

Si aggiunge la Clausola n.14 – CORRISPETTIVI – è integrata come segue:

14.1 I corrispettivi massimi per i **servizi informativi**, sono quelli indicati nell'allegato 5 "Dichiarazione d'Offerta". Si applica quanto previsto dalla clausola 3 del Contratto Quadro Refinitiv.

Si sottoscrivono il presente Accordo ed i suoi Allegati: l'Allegato 1 "Contratto Quadro Refinitiv", l'Allegato 2 "Informazioni", l'Allegato 3 "Redistribuzione", l'Allegato 4 "Capitolato tecnico", l'Allegato 5 "Dichiarazione d'offerta", l'Allegato 6 "Patto di integrità", l'Allegato 7 – "Security" – l'Allegato 8 "Ordini".

Roma, lì _____

Sogei S.p.A.

(firmato digitalmente)

Refinitiv S.p.A.

(firmato digitalmente)